

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'**ORDINANZA N. 2288/2021** EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA 24/02/2021 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei termini indicati nell'ordinanza n.836/2019 del Tar Lazio NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI CHE SIANO utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate con i motivi aggiunti TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RESISTENTE E Ufficio Scolastico Regionale Lazio – Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma e di Liceo Ginnasio Statale Virgilio - Roma.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. 986/2021

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

Parte ricorrente:

IANDOLO Valeria C.F.NDLVLR83D63H501B nata a Roma il 23/04/1983
residente a Roma, in via Arenula 41

Parti intime:

Ministero dell'Istruzione già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca) - in persona del Dirigente p.t.,

Liceo Ginnasio Statale VIRGILIO di Roma, in persona del Dirigente Scolastico p.t.

AVITABILE FRANCESCO

BALDUCCI ANNA MARIA

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

Del DECRETO N.7905 del Liceo Virgilio qui chiamato in causa, datato 24 novembre 2020 successivamente conosciuto nella parte in cui ha rideterminato, decurtandolo, il punteggio della ricorrente per come risulta inserita nella graduatoria III fascia ATA d'Istituto triennio 2017/2019 costituita ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 *“Aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019”*, più specificamente nella parte in cui non è stato attribuito più alcun punteggio al servizio prestato dalla stessa presso l'Ambasciata dell'India indicato nella domanda di inserimento, senza alcuna istruttoria e motivazione che giustifichi la gravissima disparità di trattamento subita.

Nonche della stessa graduatoria III fascia ATA d'Istituto triennio 2017/2019 costituita ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativamente ai profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico nella parte in cui inserisce la ricorrente con il detto punteggio decurtato.

Nonche dello stesso D.M. n. 640 del 30/08/2017 *“Aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019”* nella parte in cui fosse successivamente lesivo e interpretato sfavorevolmente per la ricorrente nel senso di non prevedere un esame comparativo del tipo di servizio svolto nel rispetto dei principi della parità di trattamento nell'accesso al lavoro pubblico, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi comprese le Tabelle / allegato A/1 lettera B) - per il profilo di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) - per il profilo di Collaboratore scolastico - al DM 64/20170, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Sintesi dei Motivi di ricorso :

I. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .

Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. La ricorrente ha visto aggravata la propria posizione in graduatoria a causa del mancato riconoscimento di ogni punteggio per il servizio di impiegata svolto presso una Ambasciata estera.

I provvedimenti impugnati, anzitutto, sono immotivati e affetti da gravissima disparità di trattamento rispetto a chi abbia svolto un impiego comparabile al suo. La gravissima disparità di trattamento è inaccettabile per la creazione di una fetta di dipendenti del personale scolastico cui, come vedremo nel motivo seguente, viene riconosciuto il servizio estero a diverso titolo ottenendo così, nell'accesso al pubblico impiego, un indubbio privilegio rispetto alla ricorrente, che se lo vede invece negato.

Numerosi principi del nostro Ordinamento vietano che, per quanto riguarda le condizioni di impiego e l'accesso al pubblico impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori comparabili e anche di quelli a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un certo tipo di contratto o un rapporto di lavoro, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .

Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.

- Lo svantaggio che si infligge alla ricorrente è evidente se si compara il

trattamento a lei riservato rispetto alle numerose ipotesi in cui al personale della pubblica amministrazione e anche scolastico (che comprende come noto sia personale docente sia personale Ata) viene riconosciuto il servizio estero.

Il confronto mostrerà chiaramente che il privilegio ingiusto che si viene creando emerge dalla considerazione che successivamente questo sbarramento nei requisiti di accesso agli incarichi temporanei si trasformerà per forza di cose in sbarramento ai concorsi e comunque nella pre- costituzione di posizioni privilegiate **per via di un punteggio/requisito di servizio che per altri sarà maggiore** (Corte Costituzionale sentenza n. 205 del 2006).

III. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonchè della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE . Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA

Nella presente vicenda pertanto, la ricorrente avrebbe meritato una attenta istruttoria che avrebbe consentito, anzitutto, di esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo momento, verificare l'esistenza di un eventuale giustificazione oggettiva

IV. VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *"dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"*. Nel caso in esame l'Amministrazione

ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi.

Si è avanzata questione di costituzionalità dell'impianto normativo che si applica alla questione oggetto del presente ricorso. **Quanto alla rilevanza.** La questione di costituzionalità è senz'altro rilevante, l'impianto normativo oggetto della presente causa, nonché le norme appena riportate, si applicano necessariamente alla presente causa, di cui la ricorrente è diretta destinataria.

Quanto alla non manifesta infondatezza, le norme violano il principio di libertà, quello della ragionevolezza e della uguaglianza, quello del merito. Più specificamente si lamenta la **Violazione art. 3 della Costituzione.** Interpretato in tal modo la normativa che disciplina le graduatorie in argomento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto: - sia al servizio non di ruolo prestato all'estero e riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, - sia al servizio non di ruolo prestato all'estero ai fini dell'inserimento nelle Gae e nelle graduatorie provinciali per le supplenze, servizio all'estero che è considerato come abbiamo visto rilevante ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i candidati inseriti utilmente nelle graduatorie impugnate.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. 2288/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 986/2021 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza n. 836/2019 del Tar Lazio, sez. III bis.